

ALLEGATO 2A - Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do no significant harm” nell’attuazione degli interventi di competenza del MIMS finanziati dal PNRR

Inquadramento del contesto normativo

Il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio «**non arrecare un danno significativo**» agli obiettivi ambientali, ai sensi **dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia** (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF).

Obiettivi ambientali

L’articolo 9 del Regolamento Tassonomia individua i sei obiettivi ambientali cui si applica il principio in esame, e precisamente:

- 1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4) transizione verso un’economia circolare;
- 5) prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
- 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Criteri di valutazione del DNSH

L’art. 17 del Regolamento Tassonomia definisce il *danno significativo* in relazione a ciascuno dei suddetti obiettivi ambientali; in particolare, ai sensi della suddetta normativa, **si considera che un’attività economica arrechi un danno significativo:**

1. alla ***mitigazione dei cambiamenti climatici*** se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

2. all'***adattamento ai cambiamenti climatici*** se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

3. all'***uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine***, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o al buono stato ecologico delle acque marine;

4. all'**economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti**, se:

- conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
- l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
- lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

5. alla **prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento** se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

6. alla **protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi** se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

La valutazione dell'attività economica in base ai criteri sopra citati dovrà tener conto *dell'impatto ambientale dell'attività stessa nonché "dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi"* (Art. 17 Reg. (UE) 852/2020, paragrafo 2).

I criteri generali stabiliti nel Regolamento Tassonomia sono stati ulteriormente definiti nell'ambito del **Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 del 4 giugno 2021**, con il quale sono stati fissati i **criteri di vaglio tecnico** che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica **contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici** e se non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

La conformità al principio del DNSH ha richiesto, in fase di predisposizione del Piano, una selezione mirata delle misure e impone, in fase di attuazione, l'obbligo per lo Stato di dimostrare il rispetto del principio.

Durante la predisposizione del Piano – sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione europea con comunicazione C (2021) 1054 del 12.02.2021, in materia di orientamenti tecnici DNSH – questa Amministrazione ha elaborato per ogni misura delle **schede di autovalutazione** determinando, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, gli effetti diretti e indiretti attesi.

Le schede di autovalutazione, quindi, **illustrano per ogni singola misura la conformità al principio DNSH fornendo precise informazioni finalizzate a garantire che gli effetti sugli obiettivi ambientali siano mantenuti ad un livello di sostenibilità.**

In tal senso, esse costituiscono elementi guida per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR.

Le schede DNSH possono essere consultate per missione e componente sul sito [italiadomani.gov.it \(https://italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html\)](https://italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html).

Indicazioni operative

Al fine di supportare l'attuazione del principio DNSH, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con **circolare del 30.12.2021, n. 32**, ha diramato la **Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente¹**, ove - per ogni misura - sono stilate **schede tecniche** per area di intervento, con relativi regimi applicabili (Regime 1 – Regime 2)², **nelle quali vengono richiamati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica, così da offrire un supporto di tipo operativo che faciliti il rispetto del principio.**

Alla circolare sono, altresì, allegate delle proposte di *checklist* per la verifica e il controllo relative a ciascuna area di intervento. Al fine di rendere più fruibile la consultazione, la Guida operativa si compone anche di una mappatura di correlazione tra gli investimenti/riforme e schede tecniche di riferimento con lo scopo di abbinare ad ogni misura i settori di attività plausibilmente coinvolti. Di seguito si riporta il *format*:

¹ circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 30.12.2021, n. 32, sopra richiamata ([Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 \(mef.gov.it\)](https://www.mef.gov.it/Portals/0/Documenti/Circolari/Circolare%20del%2030%20dicembre%202021%20n.%2032.pdf)).

² "Regime 1" - L'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici; "Regime 2" - L'investimento si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH – cfr. Guida Operativa.

2006, n. 152 “Testo Unico Ambientale”, CAM-Criteri Ambientali Minimi per il settore edilizio - D.M. 11.10.2017).

Più specificamente, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH operate per le singole misure del PNRR, **le Direzioni generali** dovranno esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del principio già **nei decreti di finanziamento e negli avvisi pubblici**, prevedendo esplicitamente:

- quale requisito di ammissibilità il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- documenti, atti tecnici o dichiarazioni di assolvimento del principio DNSH;
- specifici obblighi del Soggetto attuatore per il perseguimento del principio DNSH;
- il rilascio di una dichiarazione di aderenza al principio DNSH negli atti di rendicontazione;
- meccanismi sanzionatori specifici, quali la sospensione oppure la revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH.

Tali obblighi dovranno essere altresì riportati negli atti di convenzionamento con i Soggetti attuatori, in particolare nel caso in cui i bandi e gli avvisi citati (specie per i “progetti in essere”) non abbiano previsto esplicitamente il richiamo al principio in oggetto.

I Soggetti attuatori, a loro volta, dovranno adempiere al suddetto principio sin **dalla fase di indizione gara fino a quella conclusiva del collaudo delle opere/certificato di regolare esecuzione delle stesse.**

Conseguentemente, essi dovranno inserire nella documentazione di gara i necessari elementi volti a garantire il rispetto del principio del DNSH, **provvedendo – in fase di esecuzione - al controllo e monitoraggio relativo al corretto assolvimento delle suddette obbligazioni anche da parte dei Soggetti realizzatori.**

In particolare, al fine di consentire una verifica *in itinere*, i Soggetti realizzatori, in occasione della presentazione dello Stato avanzamento lavori (SAL), dovranno produrre una sintetica relazione che indichi le misure adottate – relativamente alle lavorazioni eseguite per la corrispondente fase di esecuzione dell'opera – al fine di adempiere ai vincoli DNSH; tali dati dovranno essere validati da parte dei Soggetti attuatori mediante l'utilizzo di apposite *checklist*. I contenuti delle relazioni intermedie dovranno poi essere integrate nel Rapporto finale redatto da un *auditor* esterno, che come previsto dal CID, condiziona il conseguimento dei relativi *target*. Tale Rapporto dovrà essere fornito dal Soggetto realizzatore all'Amministrazione centrale per il tramite del Soggetto attuatore, al fine di certificare il rispetto del principio, considerando gli elementi che, dalla fase di programmazione alla fase di attuazione, sono stati valutati rilevanti a tali fini.

Si rammenta, infatti, che, come indicato nella Guida Operativa, *qualora il rispetto del principio DNSH sia previsto nell'Allegato alla Decisione esecutiva del Consiglio Ecofin (Council Implementing Decision - CID) come requisito necessario ai fini del raggiungimento di milestone e target, esso dovrà essere oggetto di prova da parte dell'Amministrazione titolare al momento della rendicontazione degli stessi* (cfr. Circolare Mef n. 32/2021).

Al contrario, qualora il rispetto del principio non sia indicato nel CID come requisito specifico ai fini del raggiungimento di M&T, i soggetti coinvolti nell'attuazione dovranno, in ogni caso, conservare e rendere disponibile la relativa documentazione ai fini di eventuale *audit* o controlli delle autorità preposte.